



COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0005186 - 15.06.2020
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile
AREA 7^ - VIGILANZA
CORPO POLIZIA LOCALE
C O M A N D O



Uffici: SINDACO

C.a.p. 03047
C.F.: 81002190601
P.I.: 00360930606

polizia.locale@comune.santeliafiumerapido.fr.it
polizia.locale@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it
Via delle Torri, 1

☎ 0776 / 350257 - 351830
Fax 0776 / 351858

N. 09/2020

OGGETTO: ORDINANZA PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza e tranquillità lungo la rete viaria di propria competenza;
- Per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:
 1. un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acquaplaning;
 2. una corretta potatura delle siepi e degli alberi al fine di evitare che i rami possano protendere sulle strade comunali limitando la visibilità e gli spazi d'uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
 3. una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono dipendere anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all'interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;

Accertato che per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;

Considerato che gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione, DPR 16 dicembre 1992 n°. 492, dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;

Ritenuto necessario garantire la sicurezza e fluidità della circolazione lungo le arterie comunali;

Visto

- gli art. 891 e segg. del Codice Civile;
- gli art. 107 del TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. del 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.).

ORDINA

1. **Ai proprietari agli aventi diritto, agli affittuari, detentori e concessionari, ai conduttori di terreni o a qualsiasi titolo e qualunque sia la destinazione d'uso dei terreni confinanti con le strade comunali dell'intero territorio, quanto segue:**
 - a) Provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
 - b) Provvedere almeno due volte l'anno e comunque entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
 - c) Effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;
 - d) Conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

- e) Interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade comunali alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe.

A V V E R T E N Z E

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

E' assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con l'Ufficio Tecnico del Settore Manutenzione e con gli altri uffici competenti;

E' vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del comune, e con standard di immediata visibilità, dandone inoltre massima diffusione attraverso il sito internet istituzionale, in modo che i cittadini siano debitamente informati; Sono incaricati dell'esecuzione della predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti meglio individuati nell'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii..

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa previste dalla legge ai sensi del vigente Codice della Strada (artt. 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33);

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D. Lgs. 104/2010 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto;

Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

Dalla Residenza Municipale li 15/06/2020



IL SINDACO
Avv. Roberto Angelosanto

